



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8077 2024 R.G. avente ad oggetto "Mutuo ", promossa da

Parte_1

con l'Avv. [REDACTED]

parte attrice - opponente

contro

[REDACTED] SPA, con l'Avv. [REDACTED]

e l'Avv. [REDACTED]

parte convenuta - opposta

L'odierna opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1736/24 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Tutto ciò premesso, la Sig.ra *Parte_1* [...] *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che la S.V. Ill.ma, *contrariis reiectis*, accolga le seguenti conclusioni: 1. In via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, la pattuizione nel contratto di mutuo di una clausola di mediazione concordata e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in virtù di tale clausola, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione monitoria proposta dalla [REDACTED] S.p.A. e conseguentemente la nullità, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto che, pertanto, deve essere revocato. 2. Sempre in via preliminare: rigettare, per quanto sopra argomentato, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché infondata in fatto e in diritto. 3. Nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell' eccezione preliminare: accogliere integralmente la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di effetti nei confronti della Sig.ra *Parte_1* il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti nel presente atto e per quanto emergerà nel corso del presente giudizio, disponendo, pertanto, che nessuna somma è dalla stessa dovuta alla [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*. 4. In estremo subordinate e salvo gravame : nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale

ritenga di non accogliere le superiori conclusioni, previa revoca dell'opposto provvedimento monitorio, ridurre, per quanto esposto in narrativa, il *quantum debeatur* e, per l'effetto, anche previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o annullamento delle clausole abusive/vessatorie contenute nei contratti di che trattasi e/o rideterminazione degli interessi, disporre a carico della odierna opponente il pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, anche alla luce delle risultanze istruttorie che emergeranno in corso di causa. 5. In ogni caso : rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla [REDACTED] S.p.A. e condannare la medesima convenuta opposta al risarcimento dei danni in favore dell'odierna opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero, in subordine, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ad una somma equitativamente determinata. 6. Sempre in ogni caso : condannare [REDACTED] S.p.A. al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ovvero da rifondere all'Erario essendo stata la Sig.ra [REDACTED] *Parte 1* ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”.

L'opposta contestava l'assunto di parte opponente e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- rigettare l'opposizione perché del tutto infondata per le ragioni in fatto ed in diritto esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo a favore dell'opposta; - condannare la parte opponente al pagamento di una somma di denaro da liquidare d'ufficio, in favore di parte opposta ed a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”.

Come eccepito da parte opponente il procedimento monitorio attivato da parte opposta è improcedibile per avere le odierne parti processuali subordinato l'esperimento di qualsivoglia azione giudiziaria al previo svolgimento di una procedura di mediazione.

Nel contratto di mutuo oggetto di causa, in base al quale l'opposta, agendo in surrogazione, ha domandato ed ottenuto una l'ingiunzione di pagamento, le parti hanno espressamente pattuito, all'art. 17 (rubricato “Foro competente e tentativo di conciliazione”), una clausola di mediazione che obbliga le stesse, prima di ogni azione giudiziaria, a devolvere ogni controversia all'Organismo di conciliazione bancaria: “17.2. Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 [...] prima di adire l'Autorità Giudiziaria le parti devono esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l'organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario [...] 17.3. Il cedente e il cessionario, anche successivamente alla sottoscrizione del prestito, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010 [...]” (si veda contratto di mutuo prodotto in atti).

Pertanto, l'opposta, prima di domandare l'emissione del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto esperire, in ottemperanza a tale clausola pattizia, un procedimento di mediazione innanzi al Conciliatore Bancario a pena di improcedibilità del ricorso per ingiunzione di pagamento.

La suddetta clausola ha valore cogente per le parti, al pari di ogni altra clausola dell'accordo negoziale, in quanto tali parti negoziali si sono liberamente obbligate a sottoporre ogni controversia al preliminare tentativo di mediazione e ad agire giudizialmente soltanto all'esito del fallimento dello stesso (ex multis, Trib. di Milano n. 1008/2022 – 6386/25) e, pertanto, rende l'azione giudiziale improcedibile se non rispettata.

Nel caso di specie, l'inadempimento di quest'obbligo preliminare, sancito in via contrattuale e pienamente vincolante per le parti, determina l'improcedibilità dell'azione giudiziale anche se proposta nel procedimento monitorio.

La volontà contrattuale delle parti prevale sulla norma di legge che stabilisce, in generale, un obbligo di mediazione per le controversie in materia bancaria da svolgersi nella sola fase dell'opposizione.

Pertanto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta in ordine all'eccezione preliminare di improcedibilità.

Stante la complessità della questione compensa le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Lecce, il 01/12/2025

Il giudice

Alessandro Maggiore